

CXLIIª TORNATA

GIOVEDÌ 31 MAGGIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Comitato segreto (Riunione del Senato in) . pag. 4933

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto » . . . 4911

« Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura » 4922

« Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, che estende agli aiutanti del Regio Corpo delle miniere le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, numero 667, relativo agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del Genio civile » 4922

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 » . . . 4923

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni di somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza » 4924

« Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2160, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima » 4927

« Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1262, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia » . . . 4928

« Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato » 4929

« Conversione in legge, con modifiche del Regio decreto 9 dicembre 1910, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carbóni esteri alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato » 4930

« Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2418, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare » 4932

(Seguito e sospensione della discussione di):

« Sulla conversione in legge dei decreti-legge » 4908

Oratore:

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 4908

— Approvazione di un ordine del giorno — 4911

(Presentazione di) 4933

Giuramento (dei senatori Grossich, Pitacco, Sanninatelli, Cippico). 4908, 4933

Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori) 4906

(Presentazione di) 4906, 4907

Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di) . . 4907

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti, i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, e il sottosegretario di Stato per le colonie.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Berio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERIO. A nome della Commissione di contabilità interna ho l'onore di presentare la relazione sul bilancio interno del Senato per l'esercizio 1923-24.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Berio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Bertetti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERTETTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428 riguardante il trattamento di quiescenza del personale telefonico ex-sociale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bertetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Relazioni della Commissione**per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Perla, in sostituzione del relatore, senatore Fabrizio Colonna.

PERLA, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 19 aprile 1923 furono nominati senatori, per la categoria XX dell'art. 33 dello Statuto, i signori:

Cippico Antonio di Traù;
Grossich Antonio di Fiume;
Tacconi Antonio di Spalato;

figli di quelle contrastate terre dell'orientale sponda adriatica ed espressione di alto spirito patriottico dei nativi luoghi.

Con l'aver sempre tenuta viva la fiamma d'italianità in quelle regioni acquistarono speciale titolo di benemerenza verso la madre patria, e Sua Maestà il Re nella sua sovrana saviezza li volle senatori del Regno.

La vostra Commissione, ad unanimità di voti, vi propone, egregi colleghi, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data del 19 aprile dell'anno corrente, il signor Vincenzo Morello fu nominato senatore del Regno per la XX categoria dell'articolo 33 dello Statuto.

Fin dai suoi giovani anni fece pubblicazioni intorno ad argomenti giuridici che ebbero larga risonanza e gli procurarono posto notevole nel Foro. Entrato quindi nell'agone della pubblica stampa, con spirito scevro di qualunque passione di parte, persegui sempre con ammirevole costanza e con magistrali scritti ed articoli, una via che i suoi studi, mai interrotti, gli facevano ritenere esser quella che dovesse condurre ad un più severo rispetto delle nostre norme costituzionali e ad una maggiore considerazione dell'Italia da parte degli stranieri. Può ben dirsi, nè altrimenti potrebbesi, che Vincenzo Morello fu sempre ispirato da un forte e puro sentimento patriottico e di ciò fanno fede i suoi vigorosi articoli polemici di politica internazionale che ebbero ripercussione oltre i confini della Patria e che La fecero sentire nelle nostre lontane e disperse colonie, le quali negli scritti del Morello trovarono sempre una parola confortatrice di un ideale animatore.

La vostra Commissione, egregi colleghi, per le controesposte considerazioni riconosce nel Vincenzo Morello meriti patriottici eminenti e, ad unanimità di voti, vi propone la convalida della sua nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data del 19 aprile a. c. fu nominato senatore del Regno il signor conte Donato Sanminiatelli, per la categoria XX dell'articolo 33 dello Statuto.

Nella lunga sua dimora in Dalmazia ebbe modo di profondamente studiare l'animo dalmata anelante al riscatto e, convinto della giustizia di quelle aspirazioni, ne divenne un fautore appassionato e, quale membro autorevole della Dante Alighieri, compì opera efficace di propaganda italiana in quella regione, rendendo così eminente servizio alla madre Patria.

La vostra Commissione, egregi colleghi, per le esposte considerazioni, ad unanimità di voti, vi propone la convalidazione della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore, segretario De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Ancona, Auteri Berretta, Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beneventano, Bennati, Berenini, Bergamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Botterini, Bouvier, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Capaldo, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cattelani, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chiappelli, Chimenti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Coffari, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Cusani Visconti.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Fili Astolfone, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Fratellini.

Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Maragliano, Marchiafava, Marciano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martini, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montesor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro.

Orlando.

Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Passerini Angelo, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Quarta, Quartieri.

Rajna, Rampoldi, Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Riddola, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Ruffini.

Salata, Sandrelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Scherillo, Schiralli, Scialoja, Spada, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volpi, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari, Zunino, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Essendo risultato dal computo dei voti che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, dichiaro convalidata la nomina a senatore dei signori Cippico, Grossich, Tacconi, Morello e Sanminiattelli, e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Baccelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BACCELLI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-1923 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Baccelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Ferrero di Cambiano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRERO DI CAMBIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923 n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ferrero di Cambiano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Gualterio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GUALTERIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge N. 276-B, circa la ratifica da parte del Parlamento del decreto sugli arsenali della Regia marina e sui servizi a terra.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Gualterio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Giuramento dei senatori Grossich, Pitacco e Sanminiatielli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Grossich Antonio la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Boselli e Scialoia di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Grossich Antonio è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Grossich Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi vivissimi*).

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Pitacco Giorgio la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Boselli e Valerio di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Pitacco Giorgio è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Pitacco Giorgio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi vivissimi*).

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Sanminiatielli conte Donato la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Boselli e Rava di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Sanminiatielli Donato è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Sanminiatielli Donato del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti-legge » (Numero 345-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti-legge ».

Ha facoltà di parlare il ministro per la giustizia e per gli affari di culto.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Signori senatori, parlerò breve per dichiarare il pensiero del Governo a proposito di questo disegno di legge di iniziativa senatoriale, così dottamente e ampiamente discusso, che tutte le ragioni per questa e per quella tesi sono state esposte in modo egregio. Se io ripetessi ora il già detto farei opera del tutto inutile.

Se il Governo dovesse essere animato da un'intenzione egoistica dovrebbe tendere ad aver mani libere, a poter prendere senza controllo; dovrebbe pensare che il meglio è mantenere lo *statu quo*, e non accettare alcuna limitazione o sorveglianza o termine perentorio. È

vero che vi sono state talune - dirò così - scon-trosità giurisprudenziali; ma ad ogni modo, preferibile sarebbe ancora la pratica attuale che significa libertà di movimento, senza impacci. Ma in verità questo egoismo governativo sarebbe cosa misera e meschina; ed io non vi accennerei nemmeno in linea d'ipotesi se ieri il senatore Scialoja, chiudendo il suo brillantissimo discorso non avesse accennato ad una mormorazione, che non raccoglierei, tanto è inverosimile ed assurda, se non mi inducesse in diverso pensiero l'autorità della persona che ha ripetuta in quest'aula la ipotesi maligna. Dico insomma che se il Governo avesse in pensiero di muoversi a suo agio e di sovrapporre il suo potere a quello delle Camere, niente di più adatto che la pratica consueta, ormai costante e numerosissima. Ma poichè la pratica dei decreti-legge richiama l'attenzione delle Assemblee legislative e dell'opinione pubblica, è bene che il problema lo si affronti lealmente e lo si risolva.

Abbiamo sentito diverse voci: una ortodossa per eccellenza: quella che dallo Statuto letteralmente cerca di trarre le norme. Allora le deduzioni sono assai facili: il potere legislativo dice lo Statuto, sarà collettivamente esercitato dal Re e dalle Camere; al Principe compete il potere esecutivo. Al Re, in conseguenza di questo potere, l'ufficio di fare i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza poter sospenderne l'osservanza, senza poter dispensarne. Ed allora il commento letterale dovrebbe condurre alla conseguenza letterale: dunque il potere legislativo non può essere deferito al Governo, dunque quando il Governo invade la funzione legislativa fa cosa contro lo Statuto e inibita dallo Statuto.

La facoltà di legiferare per decreto è sorta contro o in margine allo Statuto?

È un arbitrio senza giustificazione oppure è una consuetudine solenne che ha creato un diritto? Questa è la questione. Gli intransigenti che si riferiscono alla lettera dello Statuto asseriscono che si tratta di una illegalità, di un arbitrio. Ma ad essere rigorosamente logici dovrebbero concludere proponendo una inibizione assoluta, precisa che tagli il nodo: d'ora innanzi decreti-legge non se ne faranno più. Ma nemmeno essi osano dire questo; nemmeno essi pervengono a questa conclusione. Perché?

I fatti sono troppo solenni e concludenti e la consuetudine ha acquistato in verità un'efficacia memorabile: alla consuetudine hanno collaborato tutti i poteri dello Stato.

Il Parlamento, tollera, convalida i decreti e li converte in legge; ne prende atto talora anche prima della conversione, ammettendo nella previsione della spesa o in quella dell'entrata capitoli dipendenti da disposizioni stabilite da decreto.

Le Camere, sono giunte talora a invocarne l'emanazione, sempre comunque hanno accolto la consuetudine. Il potere giudiziario ne ha riconosciuta l'efficacia; ne ha riconosciuta l'efficacia in massima sempre, anche quando si è detto che l'aveva disconosciuta.

Le sentenze le quali hanno cercato di opporre qualche ostacolo e qualche limitazione hanno detto per esempio: « potremo fare un'indagine per dire che in questi casi appare anche formalmente che si è proceduto senza l'urgenza e senza la necessità ». Ma insomma radicalmente e in pieno non si è contraddetta la tesi del decreto regio da convertirsi in legge. Non si è detto mai inefficace il comando, perchè emanante da una autorità che non ha la specifica funzione, quindi comando al quale non è dovuta obbedienza. Questo non si è detto, che io sappia, in nessun caso notevole, almeno da nessuna autorità giudiziaria di alto grado. Anzi è avvenuto il contrario: l'autorità giudiziaria, ha costruita la teorica giustificativa.

Nella giurisprudenza troviamo una serie di massime rilevanti.

Vi è l'imprevisto - si è detto dalla giurisprudenza - che sfugge alla legge generale che deve governare lo Stato. Vi è una necessità alle quali non può sottrarsi inerte il potere esecutivo, una invincibile necessità di fatto che diventa suprema ragione di diritto: le due condizioni, urgenza e approvazione *ex-post* del Parlamento, imprimono ai decreti-legge carattere di anticipazione dell'esercizio della funzione legislativa.

Pertanto tutti i poteri hanno ammesso questa necessità, il potere legislativo, il potere giudiziario, il potere esecutivo che ha emanato i decreti. Il fatto è imponente per la sua molteplicità, il fatto che si ripete, che ha intermissioni ma che ritorna implacabile appunto come la necessità.

Vi sono occasioni in cui ognuno dove riconoscere che il Governo ha l'obbligo di intervenire senza indugio. Se non intervenisse ne avrebbe danno lo Stato.

E se questo è, ecco che la teorica del decreto-legge è fissata. Dobbiamo riconoscere che in margine allo Statuto, non contro lo Statuto il decreto-legge si delinea, e si afferma; ha degli arresti, delle brevi intermissioni ma ritorna fino a raggiungere la cifra iperbolica dei più che mille decreti nel 1919, per diminuire di poi, ma per mantenersi anche negli anni successivi ad una cifra sempre rispettabilissima.

Orbene, smettere, non fare più decreti come nei tempi aurei, nei tempi lontanissimi, quasi preistorici? È possibile?

La citazione dei taluni, pochi precedenti, non conclude. Il precedente non dà norma per determinare quello che deve avvenire in seguito. Lo Stato non ha enormemente allargata forse la sua sfera d'azione? È bene o è male? Intanto è. Il ritmo degli affari e dei rapporti che ne conseguono si è così accelerato da esigere sovente un'immediata regola legislativa.

Lo Stato esercita - bene o male - molteplici nuove funzioni, lo Stato ha allargato la sua sfera di intervento e di azione. Ora qui non teorizzo su quelle che devono essere le funzioni dello Stato. Mi devo occupare della realtà contingente. E poi non vi è anche una modifica dell'istituto parlamentare il quale diversamente si è atteggiato, ha assunto nuovo aspetto, ha creato a se stesso una diversa attività? Non voglio dire se questo sia bene o sia male, non voglio ricercare se questo mutamento sia un divenire storicamente necessario o una degenerazione; certo il mutamento è innegabile. Un ramo del Parlamento specialmente, non dico ha abbandonato, ma ha diminuite la sua tecnica in rapporto alle leggi. Vi ha sostituito la tendenza a discutere in permanenza la politica nelle sue linee generali, a tenere sotto processo quasi in permanenza i Governi. Si allontana mano mano e si fa più rara la analitica discussione delle leggi.

Rievochiamo l'attività parlamentare di questi ultimi tempi, quella della Camera elettiva specialmente e riscontreremo che l'aumento dei decreti-legge procede parallelo al procedere di questo atteggiamento parlamentare. I due

fatti si coordinano, fanno quasi un tutt'uno, e non si possono staccare. Quando si osserva « ma... in quel periodo aureo che va dal 1849 al 1859 non vi sono stati decreti-legge e poi dal 1882 al 1891 non ve ne sono stati neppure; poi ve ne sono stati meno » allora si considera un fatto antico che è anche più antico di quello che appaia per la cronologia, un fatto antico e superatissimo per la sua fisionomia politica completamente diversa dall'attualità e della realtà. Tanto che quando riandiamo a quel passato, e ci sforziamo di ricostruirlo nel desiderio e nella fantasia ci abbandoniamo ad un romanticismo nostalgico. Non facciamo di più.

Io credo e mi auguro tuttavia che si potrà e dovrà tornare ad una maggiore tecnicità legislativa parlamentare: lo sforzo deve essere a questo inteso. L'esempio ammirevole che dà il Senato che si acquista l'ammirazione e il consenso del Paese, per la sua attitudine a un'opera tenace e serena, per la sua costanza nel plasmare le leggi, per le discussioni, di cui abbiamo avuto anche recentissimo esempio e nelle quali l'elaborazione legislativa raggiunge una vera perfezione tecnica, ho fiducia potrà riaccostarci alla buona tradizione parlamentare. Ma questo non esclude vi sia una verità attuale che tutti sanno e della quale non è possibile dubitare.

Dunque di fronte a questa condizione di cose, quali sono le provvidenze? Molti sostengono - e questo pensiero è stato svolto in questa discussione - che dobbiamo sempre por mente alla costituzione. Il decreto-legge contraddice la norma che il Governo non ha potestà legislativa, quindi deve restar fermo che ogni volta che emana un decreto-legge commette un arbitrio. È questa la maggiore e la più forte guarentigia perchè il potere esecutivo non si arrischi a simile atto, se non ha coscienza che lo sorreggerà la fiducia del Parlamento. Decreti-legge il Governo dovrà continuare a farne, ma con la preoccupazione della responsabilità a cui va incontro il suo arbitrio e la sua illegalità. Questa la teoria. Ma la troppo larga e ricevuta consuetudine che al decreto-legge ha tolto ogni aspetto di straordinarietà toglie o almeno attenua ogni effettiva preoccupazione di responsabilità. E poi come è possibile sul serio parlare di arbitrio e di

illegalità quando gli stessi difensori dell'intransigenza statutaria devono riconoscere che i decreti-legge costituiscono talora almeno, una necessità inderogabile?

È per questo che a me pare saggio il provvedimento al quale intende il Senato col disegno di legge proposto alla vostra discussione.

Questo è l'assunto: poichè il decreto-legge è un fatto innegabile e necessario piuttosto che abbandonarlo alla consuetudine un po' anarchica, e rimmetterlo totalmente alla giurisprudenza la quale in materia deve essere arbitraria, e non può essere che tale, perchè la lettera della legge non soccorre, dettiamo norme positive le quali mettano il Governo in condizione di dover sottomettere l'opera sua permanentemente e regolarmente al sindacato del Parlamento, il quale non dovrà essere lontano e assente da quest'opera legislativa straordinaria, ma dovrà potere esercitare tutti i giorni, sempre, in permanenza su di essa il suo potere d'arresto e d'inibizione. Questo è il principio: il progetto potrà essere rielaborato. Il presidente della Commissione ieri ha detto che gli articoli devono essere ritoccati.

Sta bene. L'argomento è difficile ed originale - e occorre affrontarlo e risolverlo con reiterata ponderazione.

Ma a me sembra che ora si debba dichiarare, attraverso il voto, la opportunità del passaggio agli articoli, e si debba fissare il principio che il Parlamento deve essere posto in condizione di esercitare il suo sindacato con prontezza e con efficacia. Quando il Governo eserciterà funzione legislativa, dovrà sapere che il Parlamento sarà messo in condizione di esercitare un pronto ed efficace controllo.

Così si potrà infrenare l'abuso.

Se il Parlamento sarà in grado di dimostrare la sua efficienza, la sua potenzialità, la sua sofferenza, avrà la legge che lo porrà in condizione di farlo.

Queste le mie brevi dichiarazioni: dichiarazioni, non dimostrazioni. Io ho soltanto accennato.

Il Governo chiede che, affermata la massima, il Senato deliberi il passaggio alla discussione degli articoli. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno del senatore Fracassi, già svolto in una precedente seduta. Ne do lettura:

« Il Senato, convinto della necessità di frenare l'uso dei decreti-legge, passa alla discussione degli articoli ».

Quest'ordine del giorno è stato accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il relatore dell'Ufficio Centrale ha chiesto una breve sospensione per poter conferire coi presentatori dei vari emendamenti e con il Governo. D'altra parte, l'onorevole ministro Guardasigilli deve presenziare la discussione sulla riforma dei codici, che incomincia oggi alla Camera, riforma dei codici che, dopo votata dalla Camera, dovrà venire immediatamente dinanzi al Senato. Quindi io, anche a nome dell'onorevole ministro Guardasigilli, propongo che la discussione degli articoli venga ora sospesa, per essere ripresa immediatamente dopo che la Camera avrà terminata la discussione della riforma dei codici.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge di decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto », (N. 523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali e Luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella tabella annessa.

TABELLA.

Anno 1911.				Anno 1916.			
R. D. 9 marzo	1911, n. 293,	v. dis. di legge n. 29	(¹)	D. L. 23 gennaio	1916, n. 55,	v. dis. di legge n.	385
R. D. 25 giugno	1911, n. 729,	id.	n. 29	id.	n. 56,	id.	n. 385
Anno 1913.				D. L. 9 gennaio	1916, n. 79,	id.	n. 890
R. D. 6 settembre	1913, n. 1175,	v. dis. di legge n.	641	id.	n. 86,	id.	n. 134
Anno 1915.				id.	n. 87,	id.	n. 385
R. D. 1° aprile	1915, n. 426,	v. dis. di legge n.	30	D. L. 30 gennaio	1916, n. 102,	id.	n. 385
R. D. 28 marzo	1915, n. 461,	id.	n. 894	D. L. 3 febbraio	1916, n. 122,	id.	n. 385
R. D. 22 aprile	1915, n. 497,	id.	n. 267	D. L. 10 febbraio	1916, n. 126,	id.	n. 385
R. D. 2 maggio	1915, n. 566,	id.	n. 267	D. L. 3 febbraio	1916, n. 142,	id.	n. 385
R. D. 29 aprile	1915, n. 567,	id.	n. 642	D. L. 10 febbraio	1916, n. 143,	id.	n. 385
id.	n. 573,	id.	n. 894	D. L. 30 gennaio	1916, n. 144,	id.	n. 34
id.	n. 582,	id.	n. 894	D. L. 17 febbraio	1916, n. 171,	id.	n. 385
R. D. 6 maggio	1915, n. 588,	id.	n. 269	D. L. 28 febbraio	1916, n. 182,	id.	n. 385
			e 894	D. L. 17 febbraio	1916, n. 184,	id.	n. 385
R. D. 25 aprile	1915, n. 650,	id.	n. 446	id.	n. 185,	id.	n. 385
			e 894	D. L. 27 febbraio	1916, n. 226,	id.	n. 385
R. D. 9 maggio	1915, n. 654,	id.	n. 894	id.	n. 227,	id.	n. 385
id.	n. 696,	id.	n. 894	id.	n. 228,	id.	n. 385
R. D. 13 maggio	1915, n. 775,	id.	n. 894	D. L. 18 maggio	1916, n. 660,	id.	n. 30
R. D. 23 maggio	1915, n. 790,	id.	n. 271	D. L. 22 giugno	1916, n. 760,	id.	n. 384
D. L. 24 giugno	1915, n. 911,	id.	n. 609	id.	n. 779,	id.	n. 384
D. L. 17 giugno	1915, n. 913,	id.	n. 383	D. L. 1 giugno	1916, n. 780,	id.	n. 129
id.	n. 914,	id.	n. 643	D. L. 22 giugno	1916, n. 781,	id.	n. 384
D. L. 27 giugno	1915, n. 990,	id.	n. 383	D. L. 26 giugno	1916, n. 782,	id.	n. 384
D. L. 3 giugno	1915, n. 1024,	id.	n. 383	D. L. 22 giugno	1916, n. 783,	id.	n. 384
D. L. 20 giugno	1915, n. 1048,	id.	n. 31	D. L. 25 giugno	1916, n. 784,	id.	n. 384
D. L. 18 luglio	1915, n. 1154,	id.	n. 644	id.	n. 785,	id.	n. 384
D. L. 29 luglio	1915, n. 1176,	id.	n. 383	D. L. 9 luglio	1916, n. 844,	id.	n. 386
D. L. 25 luglio	1915, n. 1189,	id.	n. 383	id.	n. 846,	id.	n. 386
D. L. 1° agosto	1915, n. 1214,	id.	n. 383	id.	n. 847,	id.	n. 386
D. L. 22 agosto	1915, n. 1294,	id.	n. 894	D. L. 21 maggio	1916, n. 969,	id.	n. 446
D. L. 1° agosto	1915, n. 1297,	id.	n. 34	D. L. 6 agosto	1916, n. 972,	id.	n. 386
D. L. 22 agosto	1915, n. 1298,	id.	n. 383	id.	n. 973,	id.	n. 386
D. L. 12 agosto	1915, n. 1299,	id.	n. 383	id.	n. 974,	id.	n. 386
D. L. 1° agosto	1915, n. 1301,	id.	n. 383	id.	n. 975,	id.	n. 386
id.	n. 1302,	id.	n. 383	id.	n. 976,	id.	n. 386
D. L. 12 agosto	1915, n. 1326,	id.	n. 383	id.	n. 977,	id.	n. 386
D. L. 26 agosto	1915, n. 1388,	id.	n. 1160	id.	n. 978,	id.	n. 386
D. L. 12 settembre	1915, n. 1407,	id.	n. 383	id.	n. 979,	id.	n. 386
D. L. 14 settembre	1915, n. 1443,	id.	n. 383	id.	n. 998,	id.	n. 386
D. L. 9 settembre	1915, n. 1452,	id.	n. 894	id.	n. 999,	id.	n. 386
D. L. 31 ottobre	1915, n. 1561,	id.	n. 383	id.	n. 1000,	id.	n. 386
D. L. 14 novembre	1915, n. 1636,	id.	n. 383	D. L. 27 agosto	1916, n. 1096,	id.	n. 386
D. L. 30 ottobre	1915, n. 1637,	id.	n. 908	id.	n. 1123,	id.	n. 386
D. L. 25 novembre	1915, n. 1639,	id.	n. 383	D. L. 4 settembre	1916, n. 1195,	id.	n. 386
D. L. 11 novembre	1915, n. 1658,	id.	n. 30	id.	n. 1196,	id.	n. 386
D. L. 14 novembre	1915, n. 1661,	id.	n. 894	D. L. 1° ottobre	1916, n. 1256,	id.	n. 261
D. L. 25 novembre	1915, n. 1673,	id.	n. 383	D. L. 3 settembre	1916, n. 1306,	id.	n. 34
D. L. 23 dicembre	1915, n. 1827,	id.	n. 385	D. L. 1° ottobre	1916, n. 1315,	id.	n. 386
id.	n. 1878,	id.	n. 456	D. L. 3 settembre	1916, n. 1316,	id.	n. 613
D. L. 23 dicembre	1915, n. 1879,	id.	n. 385	D. L. 1° ottobre	1916, n. 1318,	id.	n. 386
D. L. 29 dicembre	1915, n. 1967,	id.	n. 269	id.	n. 1319,	id.	n. 386
				id.	n. 1321,	id.	n. 386
				id.	n. 1323,	id.	n. 386
				id.	n. 1325,	id.	n. 386

(1) Il riferimento corrisponde agli stampati della Camera dei deputati della XXVI Legislatura.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

D. L. 8 ottobre 1916, n. 1338, v. dis. di legge n. 386	D. L. 21 gennaio 1917, n. 141, v. dis. di legge n. 388
D. L. 15 ottobre 1916, n. 1373, id. n. 386	id. n. 150, id. n. 387
D. L. 19 ottobre 1916, n. 1406, id. n. 386	D. L. 4 febbraio 1917, n. 153, id. n. 387
id. n. 1407, id. n. 386	id. n. 155, id. n. 387
id. n. 1408, id. n. 386	id. n. 188, id. n. 387
id. n. 1409, id. n. 386	D. L. 11 febbraio 1917, n. 189, id. n. 387
id. n. 1411, id. n. 386	id. n. 192, id. n. 387
D. L. 26 ottobre 1916, n. 1462, id. n. 386	D. L. 4 febbraio 1917, n. 252, id. n. 387
id. n. 1463, id. n. 386	D. L. 11 febbraio 1917, n. 254, id. n. 387
id. n. 1464, id. n. 386	id. n. 255, id. n. 387
D. L. 29 ottobre 1916, n. 1490, id. n. 386	id. n. 256, id. n. 387
D. L. 5 novembre 1916, n. 1519, id. n. 386	id. n. 257, id. n. 387
id. n. 1521, id. n. 386	id. n. 259, id. n. 387
D. L. 9 novembre 1916, n. 1563, id. n. 386	id. n. 260, id. n. 387
D. L. 23 novembre 1916, n. 1632, id. n. 386	id. n. 262, id. n. 387
id. n. 1633, id. n. 386	id. n. 263, id. n. 387
id. n. 1634, id. n. 386	id. n. 264, id. n. 387
id. n. 1635, id. n. 386	D. L. 18 febbraio 1917, n. 265, id. n. 387
id. n. 1636, id. n. 386	D. L. 15 febbraio 1917, n. 266, id. n. 387
id. n. 1637, id. n. 386	id. n. 267, id. n. 387
id. n. 1638, id. n. 386	id. n. 268, id. n. 387
D. L. 22 ottobre 1916, n. 1660, id. n. 134	id. n. 269, id. n. 387
D. L. 26 novembre 1916, n. 1662, id. n. 908	D. L. 11 febbraio 1917, n. 283, id. n. 388
D. L. 16 novembre 1916, n. 1686, id. n. 963	id. n. 310, id. n. 388
D. L. 22 ottobre 1916, n. 1740, id. n. 446	D. L. 18 febbraio 1917, n. 315, id. n. 388
D. L. 28 dicembre 1916, n. 1840, id. n. 267	id. n. 323, id. n. 253
	id. n. 326, id. n. 387
	id. n. 329, id. n. 387
	id. n. 330, id. n. 387
Anno 1917.	D. L. 22 febbraio 1917, n. 343, id. n. 387
D. L. 4 gennaio 1917, n. 18, v. dis. di legge n. 387	id. n. 485, id. n. 456
id. n. 19, id. n. 387	D. L. 1° aprile 1917, n. 537, id. n. 390
id. n. 20, id. n. 387	id. n. 553, id. n. 390
id. n. 21, id. n. 387	id. n. 566, id. n. 390
D. L. 15 gennaio 1917, n. 26, id. n. 387	id. n. 567, id. n. 390
D. L. 4 gennaio 1917, n. 28, id. n. 387	D. L. 7 aprile 1917, n. 603, id. n. 389
id. n. 29, id. n. 387	id. n. 613, id. n. 390
id. n. 30, id. n. 387	D. L. 15 aprile 1917, n. 615, id. n. 390
id. n. 31, id. n. 387	id. n. 616, id. n. 390
id. n. 32, id. n. 387	id. n. 649, id. n. 390
id. n. 33, id. n. 387	id. n. 650, id. n. 390
id. n. 34, id. n. 387	id. n. 651, id. n. 390
id. n. 37, id. n. 387	id. n. 653, id. n. 390
id. n. 38, id. n. 387	id. n. 654, id. n. 390
id. n. 39, id. n. 387	id. n. 655, id. n. 390
id. n. 40, id. n. 387	D. L. 1° maggio 1917, n. 672, id. n. 390
id. n. 47, id. n. 388	D. L. 26 aprile 1917, n. 685, id. n. 390
id. n. 48, id. n. 388	id. n. 686, id. n. 390
D. L. 7 gennaio 1917, n. 49, id. n. 388	id. n. 687, id. n. 390
id. n. 58, id. n. 388	id. n. 688, id. n. 390
D. L. 18 gennaio 1917, n. 77, id. n. 387	id. n. 689, id. n. 390
id. n. 78, id. n. 387	id. n. 690, id. n. 390
id. n. 79, id. n. 387	id. n. 691, id. n. 390
id. n. 80, id. n. 387	id. n. 692, id. n. 390
id. n. 81, id. n. 387	id. n. 709, id. n. 389
id. n. 82, id. n. 387	D. L. 6 maggio 1917, n. 730, id. n. 390
id. n. 126, id. n. 388	id. n. 731, id. n. 390
D. L. 21 gennaio 1917, n. 131, id. n. 387	id. n. 778, id. n. 390
id. n. 132, id. n. 387	D. L. 10 maggio 1917, n. 779, id. n. 390
id. n. 133, id. n. 387	id. n. 780, id. n. 390
id. n. 134, id. n. 387	D. L. 6 maggio 1917, n. 781, id. n. 390

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

D. L. 10 maggio	1917, n. 782, v. dis. di legge n. 390	D. L. 5 agosto	1917, n. 1464, v. dis. di legge n. 272
id.	n. 784, id. n. 390	D. L. 9 agosto	1917, n. 1465, id. n. 34
id.	n. 785, id. n. 390	D. L. 23 agosto	1917, n. 1466, id. n. 254
id.	n. 786, id. n. 390	id.	n. 1469, id. n. 54
id.	n. 787, id. n. 390	id.	n. 1471, id. n. 391
D. L. 6 maggio	1917, n. 797, id. n. 389	D. L. 6 settembre	1917, n. 1515, id. n. 391
D. L. 10 maggio	1917, n. 820, id. n. 389	D. L. 2 settembre	1917, n. 1516, id. n. 391
D. L. 13 maggio	1917, n. 827, id. n. 390	D. L. 6 settembre	1917, n. 1518, id. n. 391
id.	n. 828, id. n. 390	id.	n. 1520, id. n. 919
id.	n. 829, id. n. 390	D. L. 13 settembre	1917, n. 1522, id. n. 391
id.	n. 830, id. n. 390	D. L. 6 settembre	1917, n. 1544, id. n. 391
id.	n. 831, id. n. 390	D. L. 29 luglio	1917, n. 1594, id. n. 132
D. L. 17 maggio	1917, n. 834, id. n. 390	D. L. 7 ottobre	1917, n. 1606, id. n. 391
id.	n. 836, id. n. 390	D. L. 3 settembre	1917, n. 1607, id. n. 254
id.	n. 837, id. n. 390	D. L. 1 ^o ottobre	1917, n. 1677, id. n. 908
D. L. 20 maggio	1917, n. 865, id. n. 390	D. L. 7 ottobre	1917, n. 1680, id. n. 391
D. L. 6 maggio	1917, n. 866, id. n. 390	id.	n. 1681, id. n. 391
D. L. 10 maggio	1917, n. 867, id. n. 390	id.	n. 1683, id. n. 391
D. L. 20 maggio	1917, n. 895, id. n. 129	id.	n. 1684, id. n. 391
D. L. 24 maggio	1917, n. 897, id. n. 390	id.	n. 1712, id. n. 392
id.	n. 898, id. n. 390	id.	n. 1752, id. n. 391
id.	n. 923, id. n. 389	id.	n. 1755, id. n. 391
D. L. 31 maggio	1917, n. 924, id. n. 390	id.	n. 1756, id. n. 391
id.	n. 928, id. n. 390	id.	n. 1758, id. n. 391
id.	n. 929, id. n. 390	D. L. 11 ottobre	1917, n. 1759, id. n. 391
id.	n. 966, id. n. 390	D. L. 7 ottobre	1917, n. 1760, id. n. 391
D. L. 24 maggio	1917, n. 967, id. n. 390	id.	n. 1761, id. n. 391
D. L. 14 giugno	1917, n. 988, id. n. 390	id.	n. 1762, id. n. 391
D. L. 17 giugno	1917, n. 989, id. n. 390	id.	n. 1763, id. n. 391
D. L. 10 giugno	1917, n. 990, id. n. 390	D. L. 11 ottobre	1917, n. 1765, id. n. 391
id.	n. 1011, id. n. 389	id.	n. 1766, id. n. 391
id.	n. 1026, id. n. 390	D. L. 8 novembre	1917, n. 1885, id. n. 393
D. L. 24 maggio	1917, n. 1063, id. n. 158	D. L. 11 novembre	1917, n. 1914, id. n. 394
D. L. 26 luglio	1917, n. 1186, id. n. 391	id.	n. 1935, id. n. 683
id.	n. 1240, id. n. 392	D. L. 25 novembre	1917, n. 1936, id. n. 394
id.	n. 1243, id. n. 391	D. L. 11 novembre	1917, n. 1937, id. n. 394
id.	n. 1250, id. n. 391	D. L. 9 dicembre	1917, n. 1965, id. n. 394
id.	n. 1251, id. n. 391	id.	n. 1966, id. n. 394
id.	n. 1252, id. n. 391	id.	n. 1979, id. n. 394
id.	n. 1253, id. n. 391	id.	n. 2002, id. n. 394
id.	n. 1254, id. n. 391	id.	n. 2003, id. n. 394
id.	n. 1255, id. n. 391	id.	n. 2004, id. n. 394
id.	n. 1256, id. n. 391	id.	n. 2005, id. n. 394
id.	n. 1257, id. n. 391	id.	n. 2006, id. n. 394
D. L. 29 luglio	1917, n. 1259, id. n. 391	id.	n. 2007, id. n. 394
D. L. 2 agosto	1917, n. 1260, id. n. 391	id.	n. 2008, id. n. 394
D. L. 5 agosto	1917, n. 1277, id. n. 391	id.	n. 2009, id. n. 394
id.	n. 1280, id. n. 391	id.	n. 2011, id. n. 394
id.	n. 1281, id. n. 391	id.	n. 2012, id. n. 394
id.	n. 1282, id. n. 391	id.	n. 2013, id. n. 394
D. L. 5 agosto	1917, n. 1327, id. n. 392	id.	n. 2014, id. n. 394
D. L. 26 luglio	1917, n. 1334, id. n. 891	D. L. 25 novembre	1917, n. 2068, id. n. 132
D. L. 5 agosto	1917, n. 1335, id. n. 391	D. L. 30 dicembre	1917, n. 2105, id. n. 396
id.	n. 1336, id. n. 391	id.	n. 2129, id. n. 396
D. L. 9 agosto	1917, n. 1337, id. n. 391		
id.	n. 1338, id. n. 391		
D. L. 29 luglio	1917, n. 1397, id. n. 970		
D. L. 23 agosto	1917, n. 1398, id. n. 391		
id.	n. 1401, id. n. 391		
id.	n. 1435, id. n. 392		
D. L. 5 agosto	1917, n. 1463, id. n. 272		

Anno 1918.

D. L. 3 gennaio	1918, n. 14, v. dis. di legge n. 456
D. L. 13 gennaio	1918, n. 29, id. n. 396
id.	n. 37, id. n. 396
id.	n. 38, id. n. 396

D. L. 10 gennaio	1918, n. 47, v. dis. di legge n. 891	D. L. 9 giugno	1918, n. 816, v. dis. di legge n. 399
D. L. 13 gennaio	1918, n. 48, id. n. 396	id.	n. 817, id. n. 399
D. L. 10 gennaio	1918, n. 75, id. n. 396	id.	n. 818, id. n. 399
id.	n. 76, id. n. 396	id.	n. 819, id. n. 399
id.	n. 77, id. n. 396	id.	n. 820, id. n. 399
id.	n. 78, id. n. 396	D. L. 10 giugno	1918, n. 822, id. n. 399
D. L. 3 febbraio	1918, n. 137, id. n. 396	id.	n. 823, id. n. 399
id.	n. 184, id. n. 396	D. L. 9 giugno	1918, n. 824, id. n. 399
id.	n. 185, id. n. 396	D. L. 10 giugno	1918, n. 825, id. n. 399
id.	n. 187, id. n. 396	D. L. 9 giugno	1918, n. 826, id. n. 399
id.	n. 188, id. n. 396	id.	n. 847, id. n. 400
id.	n. 189, id. n. 396	D. L. 30 giugno	1918, n. 919, id. n. 401
id.	n. 191, id. n. 396	id.	n. 921, id. n. 401
id.	n. 192, id. n. 396	id.	n. 922, id. n. 401
D. L. 10 febbraio	1918, n. 193, id. n. 396	D. L. 26 maggio	1918, n. 923, id. n. 132
D. L. 3 febbraio	1918, n. 204, id. n. 395	D. L. 30 giugno	1918, n. 924, id. n. 401
D. L. 28 febbraio	1918, n. 346, id. n. 655	id.	n. 928, id. n. 401
D. L. 21 marzo	1918, n. 388, id. n. 398	id.	n. 929, id. n. 401
id.	n. 389, id. n. 398	D. L. 14 luglio	1918, n. 975, id. n. 401
id.	n. 391, id. n. 398	D. L. 27 giugno	1918, n. 976, id. n. 129
id.	n. 392, id. n. 398	D. L. 30 giugno	1918, n. 977, id. n. 401
id.	n. 393, id. n. 398	D. L. 4 luglio	1918, n. 1008, id. n. 298
id.	n. 394, id. n. 398	D. L. 14 luglio	1918, n. 1010, id. n. 401
id.	n. 395, id. n. 398	id.	n. 1011, id. n. 401
id.	n. 397, id. n. 398	id.	n. 1012, id. n. 401
id.	n. 399, id. n. 398	id.	n. 1017, id. n. 401
id.	n. 400, id. n. 398	id.	n. 1068, id. n. 609
id.	n. 407, id. n. 397	id.	n. 1070, id. n. 401
D. L. 24 marzo	1918, n. 449, id. n. 398	id.	n. 1073, id. n. 402
id.	n. 481, id. n. 655	D. L. 1° agosto	1918, n. 1128, id. n. 401
D. L. 7 aprile	1918, n. 520, id. n. 398	id.	n. 1129, id. n. 401
id.	n. 521, id. n. 398	id.	n. 1130, id. n. 401
id.	n. 522, id. n. 398	id.	n. 1131, id. n. 401
id.	n. 523, id. n. 398	id.	n. 1132, id. n. 401
D. L. 16 aprile	1918, n. 524, id. n. 398	id.	n. 1136, id. n. 401
D. L. 7 aprile	1918, n. 525, id. n. 398	id.	n. 1138, id. n. 401
id.	n. 526, id. n. 398	D. L. 14 luglio	1918, n. 1139, id. n. 401
D. L. 14 aprile	1918, n. 527, id. n. 179	D. L. 1° agosto	1918, n. 1140, id. n. 401
D. L. 16 aprile	1918, n. 528, id. n. 398	id.	n. 1141, id. n. 401
D. L. 7 aprile	1918, n. 530, id. n. 398	id.	n. 1143, id. n. 401
id.	n. 531, id. n. 398	D. L. 11 agosto	1918, n. 1209, id. n. 401
D. L. 4 aprile	1918, n. 533, id. n. 54	id.	n. 1211, id. n. 401
D. L. 7 aprile	1918, n. 534, id. n. 398	id.	n. 1212, id. n. 401
id.	n. 555, id. n. 397	id.	n. 1213, id. n. 401
id.	n. 630, id. n. 399	D. L. 14 luglio	1918, n. 1214, id. n. 255
id.	n. 631, id. n. 399	D. L. 11 agosto	1918, n. 1217, id. n. 401
id.	n. 656, id. n. 399	id.	n. 1219, id. n. 401
D. L. 9 maggio	1918, n. 657, id. n. 399	id.	n. 1239, id. n. 402
id.	n. 658, id. n. 399	D. L. 18 agosto	1918, n. 1252, id. n. 401
D. L. 12 maggio	1918, n. 687, id. n. 399	id.	n. 1253, id. n. 401
id.	n. 688, id. n. 399	id.	n. 1259, id. n. 401
D. L. 9 maggio	1918, n. 689, id. n. 399	D. L. 8 settembre	1918, n. 1336, id. n. 401
id.	n. 698, id. n. 400	id.	n. 1337, id. n. 401
D. L. 19 maggio	1918, n. 729, id. n. 399	id.	n. 1338, id. n. 401
D. L. 26 maggio	1918, n. 730, id. n. 399	id.	n. 1339, id. n. 401
id.	n. 737, id. n. 399	id.	n. 1341, id. n. 401
D. L. 19 maggio	1918, n. 784, id. n. 655	D. L. 29 agosto	1918, n. 1340, id. n. 628
D. L. 26 maggio	1918, n. 785, id. n. 399	id.	n. 1343, id. n. 401
D. L. 9 giugno	1918, n. 814, id. n. 399	id.	n. 1344, id. n. 401
id.	n. 815, id. n. 399	D. L. 8 settembre	1918, n. 1345, id. n. 401

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

D. L. 8 settembre 1918, n. 1348, v. dis. di legge n. 401	D. L. 8 dicembre 1918, n. 1964, v. dis. di legge n. 404
D. L. 12 settembre 1918, n. 1381, id. n. 401	id. n. 1965, id. n. 404
D. L. 8 settembre 1918, n. 1383, id. n. 401	D. L. 12 dicembre 1918, n. 1999, id. n. 404
D. L. 12 settembre 1918, n. 1384, id. n. 401	D. L. 8 dicembre 1918, n. 2000, id. n. 404
id. n. 1385, id. n. 401	D. L. 22 dicembre 1918, n. 2002, id. n. 404
D. L. 8 settembre 1918, n. 1386, id. n. 401	D. L. 19 dicembre 1918, n. 2056, id. n. 404
id. n. 1387, id. n. 401	id. n. 2057, id. n. 404
id. n. 1388, id. n. 401	id. n. 2058, id. n. 404
id. n. 1392, id. n. 401	id. n. 2059, id. n. 404
D. L. 12 settembre 1918, n. 1419, id. n. 402	D. L. 22 dicembre 1918, n. 2060, id. n. 404
D. L. 8 settembre 1918, n. 1420, id. n. 402	id. n. 2061, id. n. 404
D. L. 29 settembre 1918, n. 1470, id. n. 401	id. n. 2062, id. n. 404
id. n. 1471, id. n. 401	id. n. 2063, id. n. 404
id. n. 1472, id. n. 401	id. n. 2073, id. n. 403
id. n. 1473, id. n. 401	D. L. 19 dicembre 1918, n. 2087, id. n. 404
id. n. 1474, id. n. 401	
D. L. 22 settembre 1918, n. 1477, id. n. 401	Anno 1919.
D. L. 29 settembre 1918, n. 1478, id. n. 401	D. L. 3 gennaio 1919, n. 14, v. dis. di legge n. 456
id. n. 1479, id. n. 401	D. L. 25 gennaio 1919, n. 15, id. n. 404
id. n. 1480, id. n. 401	D. L. 5 gennaio 1919, n. 16, id. n. 404
id. n. 1483, id. n. 401	D. L. 26 gennaio 1919, n. 69, id. n. 404
id. n. 1484, id. n. 401	D. L. 3 gennaio 1919, n. 80, id. n. 132
id. n. 1485, id. n. 401	D. L. 19 gennaio 1919, n. 81, id. n. 134
D. L. 15 settembre 1918, n. 1548, id. n. 132	D. L. 23 gennaio 1919, n. 83, id. n. 404
D. L. 30 settembre 1918, n. 1550, id. n. 401	id. n. 84, id. n. 404
id. n. 1552, id. n. 401	id. n. 113, id. n. 404
D. L. 17 ottobre 1918, n. 1596, id. n. 401	D. L. 26 gennaio 1919, n. 115, id. n. 404
id. n. 1597, id. n. 401	D. L. 23 gennaio 1919, n. 116, id. n. 404
id. n. 1598, id. n. 401	id. n. 117, id. n. 404
id. n. 1600, id. n. 401	id. n. 118, id. n. 404
D. L. 1° agosto 1918, n. 1601, id. n. 401	id. n. 119, id. n. 404
id. n. 1602, id. n. 401	D. L. 26 gennaio 1919, n. 120, id. n. 404
id. n. 1603, id. n. 401	D. L. 23 gennaio 1919, n. 121, id. n. 404
id. n. 1604, id. n. 401	D. L. 26 gennaio 1919, n. 124, id. n. 404
id. n. 1605, id. n. 401	id. n. 125, id. n. 404
D. L. 8 ottobre 1918, n. 1606, id. n. 134	id. n. 154, id. n. 404
D. L. 27 ottobre 1918, n. 1619, id. n. 401	D. L. 6 febbraio 1919, n. 221, id. n. 404
id. n. 1620, id. n. 401	id. n. 222, id. n. 404
id. n. 1621, id. n. 401	id. n. 223, id. n. 404
D. L. 6 ottobre 1918, n. 1622, id. n. 134	id. n. 233, id. n. 404
D. L. 27 ottobre 1918, n. 1671, id. n. 908	id. n. 235, id. n. 404
D. L. 21 novembre 1918, n. 1747, id. n. 426	id. n. 237, id. n. 404
D. L. 27 ottobre 1918, n. 1776, id. n. 401	id. n. 240, id. n. 404
D. L. 3 novembre 1918, n. 1777, id. n. 401	id. n. 241, id. n. 404
D. L. 14 novembre 1918, n. 1778, id. n. 401	D. L. 13 febbraio 1919, n. 246, id. n. 404
id. n. 1780, id. n. 401	id. n. 280, id. n. 403
D. L. 15 settembre 1918, n. 1781, id. n. 629	D. L. 27 febbraio 1919, n. 301, id. n. 404
D. L. 14 novembre 1918, n. 1783, id. n. 401	id. n. 309, id. n. 404
D. L. 17 novembre 1918, n. 1822, id. n. 401	id. n. 310, id. n. 404
id. n. 1823, id. n. 401	id. n. 311, id. n. 404
D. L. 14 novembre 1918, n. 1827, id. n. 401	D. L. 23 febbraio 1919, n. 340, id. n. 446
id. n. 1828, id. n. 401	id. n. 343, id. n. 404
D. L. 3 novembre 1918, n. 1833, id. n. 402	D. L. 27 febbraio 1919, n. 344, id. n. 404
D. L. 8 dicembre 1918, n. 1917, id. n. 404	id. n. 345, id. n. 404
id. n. 1919, id. n. 404	id. n. 346, id. n. 404
id. n. 1920, id. n. 404	id. n. 348, id. n. 404
id. n. 1959, id. n. 404	D. L. 6 febbraio 1919, n. 351, id. n. 404
id. n. 1961, id. n. 404	D. L. 27 febbraio 1919, n. 352, id. n. 404
D. L. 17 novembre 1918, n. 1962, id. n. 132	id. n. 354, id. n. 404
D. L. 12 dicembre 1918, n. 1963, id. n. 404	id. n. 355, id. n. 404

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

D. L. 23 febbraio	1919, n. 356,	v. dis. di legge	n. 404	D. L. 15 maggio	1919, n. 821,	v. dis. di legge	n. 405
D. L. 27 febbraio	1919, n. 357,	id.	n. 404	id.	n. 822,	id.	n. 405
id.	n. 358,	id.	n. 404	D. L. 25 maggio	1919, n. 828,	id.	n. 405
id.	n. 359,	id.	n. 404	id.	n. 873,	id.	n. 405
id.	n. 360,	id.	n. 404	id.	n. 874,	id.	n. 405
D. L. 18 marzo	1919, n. 457,	id.	n. 405	id.	n. 875,	id.	n. 405
id.	n. 458,	id.	n. 405	id.	n. 880,	id.	n. 405
id.	n. 459,	id.	n. 405	id.	n. 881,	id.	n. 405
id.	n. 460,	id.	n. 405	id.	n. 907,	id.	n. 405
id.	n. 463,	id.	n. 405	D. L. 18 maggio	1919, n. 909,	id.	n. 1042
D. L. 2 marzo	1919, n. 465,	id.	n. 446	D. L. 12 giugno	1919, n. 924,	id.	n. 405
D. L. 6 aprile	1919, n. 491,	id.	n. 405	D. L. 18 maggio	1919, n. 926,	id.	n. 891
D. L. 18 marzo	1919, n. 498,	id.	n. 405	D. L. 25 maggio	1919, n. 927,	id.	n. 446
D. L. 27 marzo	1919, n. 503,	id.	n. 405	id.	n. 928,	id.	n. 405
id.	n. 535,	id.	n. 405	id.	n. 929,	id.	n. 405
id.	n. 537,	id.	n. 405	id.	n. 930,	id.	n. 405
D. L. 30 marzo	1919, n. 540,	id.	n. 405	id.	n. 934,	id.	n. 405
id.	n. 541,	id.	n. 405	id.	n. 935,	id.	n. 405
D. L. 27 marzo	1919, n. 542,	id.	n. 405	D. L. 8 giugno	1919, n. 932,	id.	n. 405
D. L. 13 aprile	1919, n. 558,	id.	n. 405	id.	n. 933,	id.	n. 405
id.	n. 559,	id.	n. 405	id.	n. 936,	id.	n. 405
D. L. 21 aprile	1919, n. 560,	id.	n. 405	id.	n. 967,	id.	n. 405
D. L. 13 aprile	1919, n. 574,	id.	n. 267	id.	n. 968,	id.	n. 405
D. L. 18 marzo	1919, n. 575,	id.	n. 405	id.	n. 969,	id.	n. 405
D. L. 13 aprile	1919, n. 604,	id.	n. 405	id.	n. 970,	id.	n. 405
id.	n. 611,	id.	n. 405	id.	n. 971,	id.	n. 405
id.	n. 612,	id.	n. 405	id.	n. 972,	id.	n. 405
id.	n. 613,	id.	n. 405	id.	n. 996,	id.	n. 405
id.	n. 614,	id.	n. 405	D. L. 12 giugno	1919, n. 997,	id.	n. 596
id.	n. 616,	id.	n. 405	D. L. 8 giugno	1919, n. 1007,	id.	n. 405
D. L. 15 aprile	1919, n. 620,	id.	n. 405	D. L. 12 giugno	1919, n. 1010,	id.	n. 405
D. L. 27 aprile	1919, n. 621,	id.	n. 405	D. L. 8 giugno	1919, n. 1011,	id.	n. 405
D. L. 13 aprile	1919, n. 623,	id.	n. 405	D. L. 12 giugno	1919, n. 1012,	id.	n. 405
id.	n. 625,	id.	n. 81	D. L. 8 giugno	1919, n. 1014,	id.	n. 405
id.	n. 666,	id.	n. 405	D. L. 15 giugno	1919, n. 1015,	id.	n. 405
D. L. 27 aprile	1919, n. 699,	id.	n. 405	id.	n. 1025,	id.	n. 405
id.	n. 700,	id.	n. 405	id.	n. 1026,	id.	n. 405
id.	n. 701,	id.	n. 405	id.	n. 1027,	id.	n. 405
id.	n. 702,	id.	n. 405	id.	n. 1030,	id.	n. 405
D. L. 24 aprile	1919, n. 703,	id.	n. 405	id.	n. 1032,	id.	n. 405
id.	n. 704,	id.	n. 405	id.	n. 1033,	id.	n. 405
D. L. 27 aprile	1919, n. 708,	id.	n. 405	id.	n. 1034,	id.	n. 405
D. L. 24 aprile	1919, n. 709,	id.	n. 405	id.	n. 1035,	id.	n. 405
id.	n. 710,	id.	n. 405	id.	n. 1036,	id.	n. 405
id.	n. 711,	id.	n. 405	id.	n. 1037,	id.	n. 405
id.	n. 712,	id.	n. 405	id.	n. 1038,	id.	n. 405
D. L. 27 aprile	1919, n. 713,	id.	n. 405	id.	n. 1039,	id.	n. 405
id.	n. 714,	id.	n. 405	id.	n. 1041,	id.	n. 405
id.	n. 716,	id.	n. 405	id.	n. 1065,	id.	n. 405
D. L. 24 aprile	1919, n. 718,	id.	n. 405	R. D. 29 giugno	1919, n. 1066,	id.	n. 1042
id.	n. 721,	id.	n. 405	D. L. 15 giugno	1919, n. 1091,	id.	n. 405
D. L. 8 maggio	1919, n. 752,	id.	n. 405	D. L. 6 luglio	1919, n. 1178,	id.	n. 405
D. L. 15 maggio	1919, n. 802,	id.	n. 405	id.	n. 1179,	id.	n. 405
id.	n. 807,	id.	n. 405	id.	n. 1181,	id.	n. 405
id.	n. 809,	id.	n. 405	id.	n. 1183,	id.	n. 405
D. L. 8 maggio	1919, n. 810,	id.	n. 405	id.	n. 1187,	id.	n. 405
D. L. 15 maggio	1919, n. 814,	id.	n. 405	id.	n. 1188,	id.	n. 405
id.	n. 815,	id.	n. 405	D. L. 3 luglio	1919, n. 1191,	id.	n. 405
id.	n. 816,	id.	n. 405	D. L. 4 luglio	1919, n. 1204,	id.	n. 406
D. L. 15 maggio	1919, n. 817,	id.	n. 405	D. L. 6 luglio	1919, n. 1237,	id.	n. 405

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

D. L. 6 luglio	1919, n. 1238, v. dis. di legge	n. 405	R. D. 25 agosto	1919, n. 1594, v. dis. di legge	n. 407
id.	n. 1241, id.	n. 287	id.	n. 1596, id.	n. 407
D. L. 8 luglio	1919, n. 1269, id.	n. 405	id.	n. 1597, id.	n. 407
D. L. 6 luglio	1919, n. 1273, id.	n. 405	R. D. 17 agosto	1919, n. 1605, id.	n. 408
R. D. 8 luglio	1919, n. 1274, id.	n. 405	id.	n. 1606, id.	n. 408
D. L. 8 luglio	1919, n. 1277, id.	n. 405	id.	n. 1607, id.	n. 408
id.	n. 1278, id.	n. 405	R. D. 25 agosto	1919, n. 1621, id.	n. 407
R. D. 8 luglio	1919, n. 1279, id.	n. 405	R. D. 7 settembre	1919, n. 1632, id.	n. 407
id.	n. 1280, id.	n. 405	R. D. 2 settembre	1919, n. 1640, id.	n. 407
id.	n. 1323, id.	n. 405	id.	n. 1641, id.	n. 407
D. L. 8 luglio	1919, n. 1329, id.	n. 405	id.	n. 1642, id.	n. 407
R. D. 8 luglio	1919, n. 1330, id.	n. 405	id.	n. 1644, id.	n. 407
D. L. 3 luglio	1919, n. 1331, id.	n. 405	id.	n. 1645, id.	n. 407
R. D. 8 luglio	1919, n. 1332, id.	n. 405	id.	n. 1647, id.	n. 407
id.	n. 1334, id.	n. 405	id.	n. 1648, id.	n. 407
id.	n. 1356, id.	n. 129	id.	n. 1649, id.	n. 407
R. D. 6 luglio	1919, n. 1336, id.	n. 405	id.	n. 1650, id.	n. 407
R. D. 8 luglio	1919, n. 1388, id.	n. 405	id.	n. 1651, id.	n. 407
R. D. 27 luglio	1919, n. 1389, id.	n. 736	id.	n. 1653, id.	n. 661
R. D. 10 agosto	1919, n. 1402, id.	n. 407	id.	n. 1654, id.	n. 407
R. D. 8 luglio	1919, n. 1423, id.	n. 405	id.	n. 1655, id.	n. 407
id.	n. 1424, id.	n. 405	id.	n. 1656, id.	n. 407
id.	n. 1428, id.	n. 134	id.	n. 1657, id.	n. 407
R. D. 17 agosto	1919, n. 1516, id.	n. 407	id.	n. 1671, id.	n. 407
id.	n. 1517, id.	n. 407	R. D. 30 agosto	1919, n. 1760, id.	n. 182
		e 1066	R. D. 21 settembre	1919, n. 1787, id.	n. 613
R. R. 13 agosto	1919, n. 1518, id.	n. 407	R. D. 2 settembre	1919, n. 1834, id.	n. 410
R. D. 17 agosto	1919, n. 1520, id.	n. 404	R. D. 2 ottobre	1919, n. 1851, id.	n. 410
id.	n. 1523, id.	n. 407	id.	n. 1852, id.	n. 287
id.	n. 1525, id.	n. 407	id.	n. 1854, id.	n. 91
id.	n. 1526, id.	n. 407	id.	n. 1881, id.	n. 409
id.	n. 1527, id.	n. 407	R. D. 21 ottobre	1919, n. 1890, id.	n. 1067
id.	n. 1528, id.	n. 407	R. D. 2 ottobre	1919, n. 1891, id.	n. 410
id.	n. 1529, id.	n. 407	id.	n. 1893, id.	n. 410
id.	n. 1530, id.	n. 407	id.	n. 1894, id.	n. 410
id.	n. 1531, id.	n. 407	id.	n. 1895, id.	n. 410
id.	n. 1532, id.	n. 407	id.	n. 1897, id.	n. 410
id.	n. 1533, id.	n. 407	id.	n. 1899, id.	n. 410
id.	n. 1534, id.	n. 407	id.	n. 1900, id.	n. 410
id.	n. 1535, id.	n. 407	R. D. 12 ottobre	1919, n. 1902, id.	n. 457
id.	n. 1536, id.	n. 407	R. D. 2 ottobre	1919, n. 1904, id.	n. 410
id.	n. 1537, id.	n. 407	id.	n. 1905, id.	n. 410
id.	n. 1538, id.	n. 407	id.	n. 1906, id.	n. 410
id.	n. 1539, id.	n. 407	id.	n. 1907, id.	n. 410
id.	n. 1540, id.	n. 407	id.	n. 1911, id.	n. 410
id.	n. 1541, id.	n. 407	id.	n. 1912, id.	n. 410
id.	n. 1542, id.	n. 407	id.	n. 1913, id.	n. 410
id.	n. 1543, id.	n. 407	id.	n. 1914, id.	n. 410
id.	n. 1545, id.	n. 407	id.	n. 1919, id.	n. 410
id.	n. 1546, id.	n. 407	R. D. 9 ottobre	1919, n. 1936, id.	n. 410
id.	n. 1547, id.	n. 407	R. D. 9 ottobre	1919, n. 1938, id.	n. 410
id.	n. 1548, id.	n. 407	id.	n. 1944, id.	n. 410
R. D. 15 agosto	1919, n. 1549, id.	n. 684	R. D. 2 ottobre	1919, n. 1946, id.	n. 410
R. D. 17 agosto	1919, n. 1579, id.	n. 287	id.	n. 1947, id.	n. 410
id.	n. 1585, id.	n. 609	id.	n. 1948, id.	n. 410
R. D. 25 agosto	1919, n. 1589, id.	n. 407	id.	n. 1949, id.	n. 410
id.	n. 1590, id.	n. 407	id.	n. 1950, id.	n. 410
id.	n. 1591, id.	n. 407	R. D. 12 ottobre	1919, n. 1958, id.	n. 410
id.	n. 1592, id.	n. 407	R. D. 16 ottobre	1919, n. 1960, id.	n. 916
id.	n. 1593, id.	n. 407	R. D. 12 ottobre	1919, n. 1962, id.	n. 410

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

R. D. 12 ottobre 1919, n. 1963, v. dis. di legge n. 410	R. D. 11 novembre 1919, n. 2185, v. dis. di legge n. 410
id. n. 1964, id. n. 410	id. n. 2186, id. n. 410
R. D. 23 ottobre 1919, n. 1989, id. n. 410	R. D. 31 ottobre 1919, n. 2187, id. n. 410
id. n. 1990, id. n. 410	R. D. 11 novembre 1919, n. 2190, id. n. 410
id. n. 1991, id. n. 410	id. n. 2191, id. n. 410
R. D. 16 ottobre 1919, n. 1992, id. n. 410	id. n. 2192, id. n. 410
R. D. 23 ottobre 1919, n. 1994, id. n. 410	id. n. 2193, id. n. 410
R. D. 16 ottobre 1919, n. 1997, id. n. 410	R. D. 6 novembre 1919, n. 2194, id. n. 410
R. D. 23 ottobre 1919, n. 1998, id. n. 410	R. D. 26 ottobre 1919, n. 2195, id. n. 108
id. n. 1999, id. n. 410	R. D. 11 novembre 1919, n. 2196, id. n. 410
id. n. 2000, id. n. 410	R. D. 31 ottobre 1919, n. 2197, id. n. 410
R. D. 24 agosto 1919, n. 2001, id. n. 844	R. D. 16 novembre 1919, n. 2207, id. n. 410
R. D. 23 ottobre 1919, n. 2002, id. n. 410	R. D. 11 novembre 1919, n. 2208, id. n. 410
R. D. 16 ottobre 1919, n. 2003, id. n. 410	id. n. 2209, id. n. 410
id. n. 2004, id. n. 410	R. D. 16 novembre 1919, n. 2228, id. n. 410
id. n. 2005, id. n. 410	R. D. 27 novembre 1919, n. 2236, id. n. 410
id. n. 2008, id. n. 410	R. D. 4 novembre 1919, n. 2266, id. n. 622
R. D. 23 ottobre 1919, n. 2010, id. n. 410	R. D. 20 novembre 1919, n. 2271, id. n. 410
R. D. 16 ottobre 1919, n. 2012, id. n. 688	id. n. 2272, id. n. 410
id. n. 2015, id. n. 410	R. D. 11 novembre 1919, n. 2274, id. n. 410
D. D. 12 ottobre 1919, n. 2016, id. n. 410	id. n. 2275, id. n. 410
R. D. 9 ottobre 1919, n. 2033, id. n. 410	R. D. 25 novembre 1919, n. 2277, id. n. 410
R. D. 31 ottobre 1919, n. 2034, id. n. 410	R. D. 20 novembre 1919, n. 2279, id. n. 410
R. D. 23 ottobre 1919, n. 2035, id. n. 410	id. n. 2280, id. n. 410
R. D. 31 ottobre 1919, n. 2036, id. n. 410	R. D. 25 novembre 1919, n. 2283, id. n. 410
R. D. 23 ottobre 1919, n. 2045, id. n. 410	R. D. 20 novembre 1919, n. 2284, id. n. 410
id. n. 2046, id. n. 410	R. D. 27 novembre 1919, n. 2286, id. n. 410
R. D. 16 ottobre 1919, n. 2047, id. n. 446	id. n. 2287, id. n. 410
R. D. 23 ottobre 1919, n. 2050, id. n. 410	id. n. 2288, id. n. 410
id. n. 2051, id. n. 410	id. n. 2289, id. n. 410
id. n. 2052, id. n. 410	R. D. 25 novembre 1919, n. 2290, id. n. 410
R. D. 31 ottobre 1919, n. 2053, id. n. 410	R. D. 27 novembre 1919, n. 2291, id. n. 410
id. n. 2054, id. n. 410	id. n. 2293, id. n. 410
id. n. 2055, id. n. 410	id. n. 2294, id. n. 410
id. n. 2056, id. n. 410	R. D. 11 novembre 1919, n. 2313, id. n. 410
R. D. 23 ottobre 1919, n. 2057, id. n. 410	R. D. 27 novembre 1919, n. 2323, id. n. 1042
R. D. 26 ottobre 1919, n. 2058, id. n. 911	id. n. 2331, id. n. 410
R. D. 23 ottobre 1919, n. 2061, id. n. 410	id. n. 2332, id. n. 410
id. n. 2064, id. n. 410	id. n. 2333, id. n. 410
R. D. 31 ottobre 1919, n. 2067, id. n. 410	id. n. 2336, id. n. 410
R. D. 23 ottobre 1919, n. 2068, id. n. 410	id. n. 2337, id. n. 410
R. D. 31 ottobre 1919, n. 2069, id. n. 410	id. n. 2338, id. n. 410
R. D. 9 ottobre 1919, n. 2077, id. n. 410	id. n. 2239, id. n. 410
D L 6 novembre 1919, n. 2096, id. n. 908	id. n. 2340, id. n. 410
R. D. 16 ottobre 1919, n. 2097, id. n. 184	R. D. 25 novembre 1919, n. 2341, n. n. 410
R. D. 23 ottobre 1919, n. 2103, id. n. 410	id. n. 2342, id. n. 410
id. n. 2107, id. n. 409	R. D. 27 novembre 1919, n. 2343, id. n. 410
R. D. 6 novembre 1919, n. 2123, id. n. 410	R. D. 23 novembre 1919, n. 2344, id. n. 410
id. n. 2124, id. n. 410	R. D. 27 novembre 1919, n. 2345, id. n. 410
id. n. 2129, id. n. 410	id. n. 2347, id. n. 410
id. n. 2131, id. n. 410	id. n. 2348, id. n. 410
id. n. 2132, id. n. 410	R. D. 22 novembre 1919, n. 2356, id. n. 102
id. n. 2133, id. n. 410	R. D. 20 novembre 1919, n. 2361, id. n. 906
id. n. 2134, id. n. 410	R. D. 6 novembre 1919, n. 2364, id. n. 287
id. n. 2135, id. n. 410	R. D. 27 novembre 1919, n. 2368, id. n. 410
id. n. 2137, id. n. 410	id. n. 2369, id. n. 410
id. n. 2138, id. n. 410	id. n. 2380, id. n. 410
id. n. 2139, id. n. 410	id. n. 2381, id. n. 410
R. D. 11 novembre 1919, n. 2183, id. n. 410	R. D. 30 novembre 1919, n. 2383, id. n. 111
id. n. 2184, id. n. 410	R. D. 27 novembre 1919, n. 2385, id. n. 410

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

R. D. 27 novembre 1919, n. 2399, v. dis. di legge n. 870	R. D. 3 giugno 1920, n. 794, v. dis. di legge n. 169
R. D. 9 ottobre 1919, n. 2433, id. n. 446	R. D. 5 giugno 1920, n. 810, id. n. 1067
R. D. 27 novembre 1919, n. 2437, id. n. 410	R. D. 30 maggio 1920, n. 827, id. n. 417
id. n. 2438, id. n. 410	R. D. 5 giugno 1920, n. 856, id. n. 1029
R. D. 30 novembre 1919, n. 2443, id. n. 180	id. n. 857, id. n. 1069
R. D. 27 novembre 1919, n. 2449, id. n. 409	D. L. 5 giugno 1920, n. 858, id. n. 1061
R. D. 26 dicembre 1919, n. 2467, id. n. 1067	R. D. 30 maggio 1920, n. 909, id. n. 134
R. D. 28 dicembre 1919, n. 2484, id. n. 1069	R. D. 22 giugno 1920, n. 957, id. n. 417
R. D. 27 novembre 1919, n. 2495, id. n. 795	R. D. 25 agosto 1920, n. 1184, id. n. 165
R. D. 20 novembre 1919, n. 2498, id. n. 446	R. D. 14 agosto 1920, n. 1237, id. n. 421
R. D. 12 ottobre 1919, n. 2524, id. n. 156	R. D. 1° settembre 1920, n. 1280, id. n. 421
R. D. 25 novembre 1919, n. 2526, id. n. 624	id. n. 1325, id. n. 421
R. D. 28 dicembre 1919, n. 2559, id. n. 1061	R. D. 11 settembre 1920, n. 1326, id. n. 421
R. D. 20 novembre 1919, n. 2594, id. n. 134	R. D. 19 settembre 1920, n. 1327, id. n. 421
id. n. 2611, id. n. 245	id. n. 1328, id. n. 421
R. D. 29 agosto 1919, n. 2650, id. n. 134	id. n. 1329, id. n. 421
	R. D. 1° settembre 1920, n. 1339, id. n. 129
Anno 1920.	R. D. 26 settembre 1920, n. 1343, id. n. 1067
R. D. 4 gennaio 1920, n. 4, v. dis. di legge n. 1117	R. D. 19 settembre 1920, n. 1393, id. n. 421
id. n. 20, id. n. 411	id. n. 1394, id. n. 421
id. n. 21, id. n. 411	id. n. 1395, id. n. 421
id. n. 22, id. n. 411	R. D. 30 settembre 1920, n. 1429, id. n. 421
id. n. 36, id. n. 286	id. n. 1440, id. n. 871
R. D. 18 gennaio 1920, n. 53, id. n. 804	R. D. 5 ottobre 1920, n. 1490, id. n. 421
R. D. 22 gennaio 1920, n. 79, id. n. 411	R. D. 30 settembre 1920, n. 1499, id. n. 421
R. D. 29 gennaio 1920, n. 132, id. n. 411	id. n. 1500, id. n. 421
id. n. 133, id. n. 411	R. D. 29 ottobre 1920, n. 1560, id. n. 492
id. n. 134, id. n. 411	R. D. 8 ottobre 1920, n. 1575, id. n. 421
R. D. 1° febbraio 1920, n. 168, id. n. 885	id. n. 1576, id. n. 421
R. D. 26 febbraio 1920, n. 203, id. n. 102	R. D. 12 ottobre 1920, n. 1577, id. n. 421
R. D. 1° febbraio 1920, n. 203, id. n. 264	R. D. 19 ottobre 1920, n. 1578, id. n. 421
id. n. 209, id. n. 171	id. n. 1579, id. n. 421
R. D. 20 febbraio 1920, n. 213, id. n. 1027	R. D. 29 ottobre 1920, n. 1580, id. n. 421
R. D. 7 marzo 1920, n. 256, id. n. 1148	R. D. 26 ottobre 1920, n. 1592, id. n. 421
id. n. 259, id. n. 415	R. D. 29 settembre 1920, n. 1593, id. n. 421
id. n. 260, id. n. 415	R. D. 29 ottobre 1920, n. 1624, id. n. 11
id. n. 261, id. n. 415	R. D. 7 novembre 1920, n. 1643, id. n. 1124
R. D. 8 aprile 1920, n. 409, id. n. 416	R. D. 14 novembre 1920, n. 1686, id. n. 617
D. D. 13 marzo 1920, n. 424, id. n. 287	R. D. 7 novembre 1920, n. 1694, id. n. 421
id. n. 425, id. n. 287	id. n. 1695, id. n. 421
id. n. 426, id. n. 283	id. n. 1696, id. n. 421
id. n. 427, id. n. 284	id. n. 1705, id. n. 421
id. n. 428, id. n. 264	id. n. 1717, id. n. 422
R. D. 8 aprile 1920, n. 429, id. n. 474	R. D. 26 ottobre 1920, n. 1723, id. n. 266
R. D. 18 aprile 1920, n. 469, id. n. 416	R. D. 18 novembre 1920, n. 1739, id. n. 422
R. D. 8 aprile 1920, n. 502, id. n. 416	R. D. 7 novembre 1920, n. 1740, id. n. 422
R. D. 20 aprile 1920, n. 505, id. n. 416	R. D. 21 novembre 1920, n. 1741, id. n. 422
id. n. 506, id. n. 416	R. D. 7 novembre 1920, n. 1745, id. n. 421
R. D. 22 aprile 1920, n. 513, id. n. 286	id. n. 1746, id. n. 421
R. D. 25 aprile 1920, n. 572, id. n. 416	id. n. 1747, id. n. 422
R. D. 2 maggio 1920, n. 582, id. n. 416	R. D. 12 novembre 1920, n. 1765, id. n. 446
id. n. 603, id. n. 416	R. D. 26 ottobre 1920, n. 1771, id. n. 615
id. n. 604, id. n. 416	R. D. 19 dicembre 1920, n. 1780, id. n. 617
id. n. 622, id. n. 416	R. D. 29 ottobre 1920, n. 1783, id. n. 640
id. n. 623, id. n. 416	R. D. 18 novembre 1920, n. 1816, id. n. 264
R. D. 6 maggio 1920, n. 626, id. n. 219	R. D. 23 dicembre 1920, n. 1835, id. n. 670
R. D. 2 maggio 1920, n. 628, id. n. 416	R. D. 26 dicembre 1920, n. 1866, id. n. 735
R. D. 11 maggio 1920, n. 633, id. n. 122	id. n. 1867, id. n. 1061
R. D. 2 maggio 1920, n. 662, id. n. 416	id. n. 1868, id. n. 733
R. D. 13 maggio 1920, n. 719, id. n. 417	id. n. 1869, id. n. 1069
R. D. 7 giugno 1920, n. 774, id. n. 263	id. n. 1870, id. n. 1067

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

Anno 1921.							
R. D. 6 gennaio	1921, n. 2,	v. dis. di legge	n. 1068	R. D. 10 aprile	1921, n. 531,	v. dis. di legge	n. 326
R. D. 2 gennaio	1921, n. 17,	id.	n. 425	R. D. 24 aprile	1921, n. 604,	id.	n. 326
R. D. 16 gennaio	1921, n. 19,	id.	n. 424	id.	n. 607,	id.	n. 326
R. D. 27 gennaio	1921, n. 38,	id.	n. 1439	R. D. 1º maggio	1921, n. 635,	id.	n. 326
R. D. 16 gennaio	1921, n. 49,	id.	n. 424	id.	n. 636,	id.	n. 326
R. D. 23 gennaio	1921, n. 51,	id.	n. 424	R. D. 8 maggio	1921, n. 654,	id.	n. 326
R. D. 16 gennaio	1921, n. 62,	id.	n. 424	R. D. 9 giugno	1921, n. 740,	id.	n. 1208
R. D. 23 gennaio	1921, n. 71,	id.	n. 424	id.	n. 793,	id.	n. 1122
R. D. 24 febbraio	1921, n. 245,	id.	n. 942	R. D. 30 giugno	1921, n. 962,	id.	n. 1174
R. D. 3 aprile	1921, n. 430,	id.	n. 1067	R. D. 17 luglio	1921, n. 1004,	id.	n. 1044
id.	n. 472,	id.	n. 1054	id.	n. 1062,	id.	n. 956
R. D. 7 aprile	1921, n. 523,	id.	n. 326	R. D. 12 agosto	1921, n. 1100,	id.	n. 1174
id.	n. 524,	id.	n. 326	R. D. 24 agosto	1921, n. 1221,	id.	n. 973
				R. D. 2 ottobre	1921, n. 1395,	id.	n. 1208
				R. D. 12 novembre	1921, n. 1668,	id.	n. 1244

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136 che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo, tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura ». (N. 210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136 che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo tutti gli atti e documenti per la costituzione e il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 18 marzo 1919, n. 521;

Visto il decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1044, che fonda in Roma un Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura, determinandone l'ordinamento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura, a far tempo dalla sua fondazione, sono esenti dalle ordinarie tasse di registro e bollo e soggetti alla sola tassa fissa di registrazione di lire 2.60.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

VISOCCHI

TEDESCO.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1920, n. 185 che estende agli aiutanti del R. Corpo delle miniere le norme contenute nel decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del R. Corpo del Genio Civile ». (N. 335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185 che estende agli aiutanti del R. Corpo delle miniere le norme contenute nel decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667 relative agli ingegneri e aiutanti del R. Corpo del Genio Civile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 335*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, numero 667, relative agli ingegneri ed aiutanti del Regio Corpo del Genio civile.

(Approvato).

Art. 2.

Ad estensione dell'articolo 8 del decreto-legge 4 maggio 1919, numero 667, gli aiutanti del Real Corpo delle miniere i quali, prima del 31 dicembre 1922 siano forniti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso per ingegneri allievi e che contino almeno sei anni di lodevole servizio nel Real Corpo delle miniere, possono conseguire per ordine di anzianità, la nomina di ingegnere nel detto Corpo, su conforme parere del Comitato del personale del Corpo medesimo, relativamente ai posti resisi vacanti entro il 31 dicembre 1920.

(Approvato).

ALLEGATO.

Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Ad estensione dell'articolo 8 del decreto-legge 4 maggio 1919, n. 667, gli aiutanti del Regio Corpo delle miniere i quali prima del 31 dicembre 1921 siano forniti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso per ingegneri allievi, che contino almeno sei anni di lodevole servizio nel Regio Corpo delle miniere e che non abbiano oltrepassato il 45° anno di età, possono conseguire, per ordine di anzianità,

la nomina ad ingegnere nel detto Corpo, su conforme parere del Comitato del personale del Corpo medesimo, relativamente ai posti resisi vacanti entro il 31 dicembre 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 555, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 1915 » (N. 287).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 555, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimenti di danni dipendenti dal terremoto 1915 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

È fissato al 31 marzo 1917 il termine per la presentazione alla Commissione istituita con decreto 22 agosto 1915, n. 1415, n. 1432, delle domande di indennità dovute a proprietari per risarcimento di danni arrecati ad immobili, per requisizioni di materiali e derrate, per occupazioni di terreni ed in generale per tutte le restrizioni al diritto di proprietà avvenute in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513 concernente l'obbligo dei comuni a somministrare l'alloggio alle truppe di passaggio o in precaria residenza » (N. 416).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio e in precaria residenza ».

Prego l'on. senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza.

ALLEGATI.

Decreto-legge luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1513.

(*Omissis*).

Art. 1.

L'obbligo dei comuni di somministrare, nei limiti dei mezzi disponibili nel territorio rispettivo, gli alloggi completi ai corpi, reparti di corpo, ufficiali, assimilati e militari isolati, fuori della propria residenza per ragioni di ser-

vizio, non si estende d'ordinario oltre i tre mesi, salvo eccezionali esigenze di operazioni di guerra, d'ordine, di sicurezza e di sanità pubblica, nei quali casi l'alloggio è dovuto per tutto il tempo in cui gli ufficiali e le truppe rimangono nel territorio del comune.

Art. 2.

Quando la truppa, per ragioni d'indole militare, debba recarsi fuori della propria sede e restare per più di tre mesi in una stessa località, ove non sieno caserma o locali demaniali adatti per alloggiarla o questi sieno insufficienti, trascorso tale termine ed anche prima, se la maggiore durata della permanenza possa a tempo prevedersi, spetta all'Amministrazione militare di prendere in fitto i locali occorrenti per l'accasermamento ed agli ufficiali non compete l'alloggio per parte dei comuni.

Art. 3.

L'alloggio è similmente dovuto agli ufficiali e ai militari della R. marina, ai drappelli di iscritti di leva e congedandi, agli ufficiali ed alla truppa dei Reali carabinieri, agli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare e da altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente addetti alle truppe.

Art. 4.

Le autorità militari procureranno, sempre che sia consentito dalle circostanze o dalla natura dei movimenti, di preavvisare i comuni dell'arrivo delle truppe almeno ventiquattro ore prima, specificando la forza degli ufficiali, degli assimilati, della truppa e dei quadrupedi, i locali occorrenti e la durata approssimativa dell'occupazione.

Art. 5.

Le Amministrazioni comunali soddisfano le richieste dell'autorità militare con mezzi propri o con precetti personali, diretti agli abitanti in grado di ospitare ufficiali e truppa e dare ricovero ai quadrupedi. In tal caso gli obbligati saranno tratti a turno, in ordine decrescente dei mezzi dei quali ciascuno dispone, dall'apposito

ruolo, da tenersi in ogni comune del Regno a senso del § 11 della « Istruzione sulle somministrazioni dei comuni alle truppe ».

Però agli effetti amministrativi la somministrazione è in tutti i casi considerata come fatta dal comune.

Art. 6.

I compensi per gli alloggi, che i comuni hanno l'obbligo di somministrare agli ufficiali ed alla truppa, sono determinati in tutto il Regno a decorrere dal 1° luglio 1917 dalle tariffe di cui all'allegato A, che fanno parte integrale del presente decreto.

Dalle Amministrazioni comunali non sono dovute agli abitanti somme maggiori di quelle ad esse pagate dallo Stato.

Art. 7.

Per i combustibili e la paglia, occorrenti alle truppe ed ai quadrupedi in caso di mobilitazione, esercitazioni militari di qualsiasi natura e « motivi di ordine pubblico » che importino notevole radunata di forze in una determinata località, dovranno corrispondersi, previa autorizzazione del Ministero della guerra, i prezzi correnti sul mercato ed, in caso di contestazione, quelli di requisizione dei generi stessi, anziché i compensi previsti nelle tariffe, di cui all'allegato A.

Art. 8.

In caso di omissione colpevole o di rifiuto non giustificato da parte delle autorità comunali di eseguire le prescrizioni sugli alloggi militari sarà applicabile l'art. 178 del Codice penale a chi ne venga riconosciuto responsabile.

L'inadempimento per causa non giustificata del precetto, intimato dall'autorità comunale o direttamente dai comandanti delle truppe al cittadino obbligato, dà luogo di pieno diritto, ed a spese del precettato alla esecuzione coattiva del precetto stesso per parte del Comune o della truppa, cui debbano essere fatte le somministrazioni.

Il contravventore è inoltre passibile delle pene sancite dall'art. 434 del Codice penale.

Il contravventore sarà ammesso a fare oblazione secondo la legge comunale e provinciale, fermo il disposto del 3° alinea di questo articolo.

Art. 9.

I comuni delle valli montane, cui tornerebbe in particolar modo oneroso fornire gli alloggi e le scuderie, provvisti di paglia, per lo scarso raccolto o l'assoluta mancanza di produzione di essa, le condizioni economiche in cui versino, lo stato della viabilità e le distanze dalle stazioni ferroviarie, saranno tenuti a fornire i soli locali, fermo l'obbligo di somministrare gli alloggi per gli ufficiali.

I comandanti di corpo d'armata compileranno e terranno al corrente per norma dei corpi l'elenco dei Comuni che si trovino nelle condizioni accennate dietro motivate proposte, approvate dal Ministero.

Art. 10.

I Comuni, che offrano a titolo gratuito l'uso di edifici per alloggio di truppe e ricovero di quadrupedi, potranno dall'Amministrazione militare essere esonerati dal fornire la paglia, ma dovranno sempre provvedere gli alloggi per gli ufficiali.

Art. 11.

I corpi e reparti di corpo, gli ufficiali ed i militari isolati debbono liquidare prima della partenza, ed in ogni caso entro un mese, l'importo delle somministrazioni, eseguendo i pagamenti nella cassa comunale e ritirandone ricevuta.

I crediti per le somministrazioni fatte alle truppe si prescrivono in sei mesi dalla data in cui ebbero luogo le somministrazioni.

Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della guerra, di concerto con gli altri ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato, saranno impartite le norme per l'applicazione del presente decreto, che avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO A.

TARIFFA DEI COMPENSI GIORNALIERI PER GLI ALLOGGI DOVUTI DAI COMUNI AGLI UFFICIALI ED ALLE TRUPPE DI PASSAGGIO OD IN PRECARIA RESIDENZA.

Ufficiali.

Ufficiali generali, due camere, L. 2.50.

Ufficiali superiori, compresi i primi capitani, una camera, L. 1.50.

Capitani, una camera, L. 1.

Ufficiali subalterni, una camera, L. 1.

Truppa.

Marescialli, due per camera, L. 0.50.

Sottufficiali, per ogni individuo, con letto e lume, L. 0.10.

Caporali e soldati, per ogni individuo, con letto e lume, L. 0.06.

Per ogni individuo di truppa (sottufficiale, caporale e soldato), in locale vuoto senz'altra fornitura, L. 0.02.

Quadrupedi.

Cavalli degli ufficiali e della truppa, per ogni capo, in scuderia con paglia, lume ed attrezzi da stalla, L. 0.10.

Cavalli degli ufficiali e della truppa, per ogni capo, in locali vuoti senz'altra fornitura, L. 0.02.

Locali ad uso ufficio, infermerie, magazzini, eccetera, per ogni metro quadrato di superficie, Lire 0.02.

AVVERTENZE.

a) Ai comandi, retti da ufficiali generali, saranno assegnate una sala per la mensa degli ufficiali addettivi ed una cucina con i mobili, le stoviglie, gli utensili e la biancheria necessaria.

Il compenso per questi locali è di lire due al giorno;

b) gli aiutanti di campo, gli ufficiali d'ordinanza ed altri ufficiali, addetti alla persona di un ufficiale generale, saranno, tranne i casi di assoluta impossibilità, alloggiati nello stesso fabbricato ove alloggia l'ufficiale generale. L'al-

loggio somministrato a detti ufficiali sarà retribuito secondo la competenza e tariffa stabilita per il loro grado;

e) gli attendenti degli ufficiali, che, secondo la presente tabella, non hanno diritto alla camera per l'attendente, saranno alloggiati con la truppa;

d) le camere da letto dovranno avere, oltre il letto completo secondo la stagione, gli altri mobili necessari.

Le altre stanze saranno arredate secondo i luoghi e l'uso per il quale devono servire;

e) gli abitanti devono somministrare il letto od i letti che possiedono e di cui possono disporre, ma non sono obbligati a cedere quelli che servono ai componenti la famiglia;

f) agli ufficiali ed impiegati in marcia saranno somministrate le scuderie secondo il numero effettivo dei loro cavalli con la paglia da lettiera in ragione di kg. 3,200 al giorno per ogni cavallo, il lume e gli attrezzi da scuderia;

g) chi somministra l'alloggio ai sottufficiali, caporali e soldati è tenuto a somministrare loro il lume ed il riscaldamento ovvero a partecipare loro il proprio lume ed il proprio fuoco;

h) un letto non può servire che ad una sola persona;

i) la paglia, spettante ad ogni uomo alloggiato, dovrà sempre essere fresca, del peso di kg. 7, da rinnovarsi ogni mese con un rinfresco di kg. 3 dopo 15 giorni.

Per ragioni igieniche può essere ordinata la rinnovazione della paglia anche prima della scadenza di tale periodo.

Nei luoghi, ove per natura la paglia non è abbastanza consistente per l'uso cui viene destinata, il Comune dovrà compensare il difetto mediante l'aumento del 30 per cento.

l) la quantità di paglia da lettiera assegnata per ciascun quadrupede di truppa, è, come per i cavalli degli ufficiali, di kg. 3,200 al giorno.

La paglia usata ed il concime spettano a chi ha somministrato la paglia per la giacitura e per la lettiera dei quadrupedi;

m) i mobili, occorrenti ad arredare gli uffici, come tavoli, scrittoi, sedie, panche, ecc., saranno somministrati dal Comune;

m) la competenza d'alloggio, stabilita per gli ufficiali, spetta anche alle persone non militari, addette all'esercito ed all'armata, secondo il grado militare cui sono parificate;

n) per i cavalli si intendono tutti i quadrupedi da sella, da tiro e da soma, comunque adibiti al servizio militare, sieno essi requisiti o noleggiati;

o) non è dovuto alcun compenso pei cortili, scale, corridoi, passaggi di qualsiasi natura e terrazze nè per locali all'aperto, dove, permettendo la stagione, venissero tenuti quadrupedi, carri e materiali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360 che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima » (N. 437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360 che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima ».

Prego l'on. senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2360, che stabilisce le norme che regolano la navigazione aerea sul territorio dello Stato e delle Colonie.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 novembre 1919, numero 2360.

(*Omissis*).

Art. 1.

Il Regio decreto 3 settembre 1914, n. 1003, convertito in legge 16 aprile 1916, n. 429, che

vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, nelle colonie e nel mare territoriale, è abrogato.

Art. 2.

Ogni aeromobile potrà volare o innalzarsi sul territorio dello Stato, delle colonie e sul mare territoriale, soltanto previo permesso di volo da rilasciarsi di volta in volta od anche per un limitato periodo di tempo o previa concessione del Ministero dei trasporti (Direzione generale d'aeronautica).

Le condizioni cui sono subordinati i permessi di volo, le concessioni, i casi di revoca o di sospensione e le modalità inerenti alla navigazione, saranno approvate con decreto del ministro dei trasporti.

Art. 3.

Le aeromobili sono obbligate a discendere, con la maggiore possibile sollecitudine, ad ogni ingiunzione dell'autorità competente nel più vicino luogo di approdo.

Le autorità competenti hanno sempre facoltà di procedere alla visita di dette aeromobili, allo scopo di accertare l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dalle leggi, dai regolamenti e dalle istruzioni vigenti.

Art. 4.

La navigazione e l'innalzamento delle aeromobili possono essere vietati al di sopra di zone di territorio nazionale, coloniale o di mare territoriale da determinarsi in conformità degli accordi da prendersi coi Ministeri interessati.

La posizione e l'estensione di tali zone vietate sono rese note mediante decreti dei ministri competenti.

Art. 5.

Le aeromobili in servizio militare per la guerra e per la marina non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 6.

Senza pregiudizio delle pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi militari e finanziarie, ogni infrazione alle disposizioni contenute negli

articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, è punibile con la multa di lire 500 fino a lire 2000 e salva, nei casi più gravi ed in quelli di recidiva, l'applicazione dell'arresto fino ad un mese.

Tali pene sono applicabili separatamente o cumulativamente secondo le circostanze.

L'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, dei regolamenti e delle istruzioni e l'eventuale sequestro delle aeromobili spettano ai funzionari che saranno designati dal ministro dei trasporti, su proposta del direttore generale d'aeronautica.

È in facoltà del giudice di aggiungere alle anzidette pene la confisca dell'aeromobile.

Art. 7.

Le pene di cui al precedente articolo sono applicabili anche al proprietario, qualora si trovi sull'aeromobile o questo navighi per suo ordine o permesso.

Le pene stesse possono essere aumentabili fino a raggiungere il doppio:

a) in caso di recidiva specifica entro dodici mesi di una precedente condanna. L'aggravante per recidiva non si applica agli eventuali coobbligati solidali;

b) se il contravventore si serva di un'aeromobile che non gli appartenga o senza l'autorizzazione di chi ha il diritto di disporne.

Art. 8.

Di tutti i danni, comunque e dovunque arrecati a persone od a cose dalle aeromobili, sono responsabili solidalmente, l'autore del danno, il comandante e il proprietario dell'aeromobile.

Al danneggiato incombe l'onere della sola prova del danno, salvo al danneggiante la prova liberatoria che il danno si è prodotto per cause di assoluta forza maggiore.

Non possono in nessun caso considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difetti di progetto, di costruzione o di manutenzione dell'aeromobile.

Art. 9.

Le azioni di risarcimento dei danni, comunque e dovunque prodotti dall'aeromobile a per-

sone od a cose, possono essere dal danneggiato promosse davanti l'autorità giudiziaria competente nel luogo dove il danno si è verificato.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1362 che concede all'Associazione Nazionale madre e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia al ricordo dell'unità d'Italia » (N. 537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1362 che concede all'Associazione Nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione della medaglia al ricordo dell'Unità d'Italia ».

Prego l'on. senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 ottobre 1922 N. 1362, che concede all'Associazione Nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'unità d'Italia.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 ottobre 1922, N. 1362.

(*Omissis*)

Art. 1.

È concessa all'Associazione Nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della

coniazione e della vendita della medaglia dell'Unità istituita col R. decreto 19 gennaio 1922, N. 1229.

Art. 2.

Al ministro della guerra è riservata l'approvazione del disegno e del conio della medaglia, e la facoltà di vigilare perchè la riproduzione di essa sia eseguita a perfetta regola d'arte.

Art. 3.

Il prezzo di vendita della medaglia, compreso il nastro, non potrà essere superiore a L. 3,50.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge; nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del R. decreto 9 giugno 1921, n. 788 che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato ». (N. 323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921 numero 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 788, concernente:

l'abolizione delle tariffe locali viaggiatori nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 per le linee del continente e le locali interne A, B e C, e speciali interne C ed E della Sicilia;

la soppressione del comma e) dell'art. 14 della legge 13 aprile 1911, n. 310;

l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di estendere, previa approvazione del suo Consiglio, a linee del continente, la tariffa speciale interna D della Sicilia.

ALLEGATO.

(Omissis).

Art. 1.

Le tariffe locali viaggiatori nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 per le linee del continente e le locali interne A, B e C, e speciali interne C ed E della Sicilia, sono abolite.

Art. 2.

Il comma e) dell'art. 14 della legge 13 aprile 1911, 310, è soppresso.

Art. 3.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad estendere, previa approvazione del suo Consiglio, a linee del continente, la tariffa speciale interna D della Sicilia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge; nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Modificazione alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici » (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione del disegno di legge: « Modificazione alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici »; ma non essendo presente il ministro competente, la discussione è rinviata a giorno da destinarsi.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920 n. 1817 che sopprime la direzione generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla direzione generale delle ferrovie dello Stato » (N. 330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge con modifiche del Regio decreto 9 dicembre 1920 n. 1817 che sopprime la direzione generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla direzione generale delle ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 330).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge; nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione generale per i combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle Ferrovie dello Stato).

(Approvato).

Art. 2.

Nel suddetto Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, sono introdotte le modificazioni appresso indicate:

Il secondo comma dell'articolo 1° è sostituito dal seguente:

« La gestione dei carboni fossili, già affidata alla Direzione predetta, è trasferita all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la quale assume, pertanto, il diretto approvvigionamento dei carboni fossili per uso proprio e degli altri Enti governativi (ad eccezione del Ministero

della marina) nonchè per eventuali forniture agli Enti pubblici, a servizio di pubblico interesse, ed alle industrie ».

Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti come segue:

« Art. 2. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assume la liquidazione della gestione carboni anteriore al 17 gennaio 1921 e la esecuzione dei contratti in corso a tale data, rilevando tutta la scorta di combustibili di pertinenza della predetta gestione alla data stessa. Tale scorta, per il quantitativo ceduto dalle Ferrovie dello Stato all'atto della istituzione del Commissariato carboni (1° marzo 1917) verrà valutata al prezzo di cessione. Le quantità eccedenti tale quantitativo saranno valutate al prezzo di costo effettivo.

« Dagli eventuali utili risultanti dalla liquidazione della gestione, verrà detratta, a favore del bilancio ferroviario, una quota proporzionale alla quantità di carbone fornita alle Ferrovie dello Stato a tutto il 31 dicembre 1920. Tale quota sarà posta in evidenza nel bilancio ferroviario con apposita annotazione al capitolo comprendente la spesa per il combustibile usato per la trazione e per le centrali termo-elettriche.

« Il restante utile della gestione verrà versato in conto entrate del Tesoro.

« Art. 3. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato provvederà pure, di concerto col Ministero del tesoro, al ricevimento dei carboni dovuti all'Italia a titolo di riparazione di guerra, al loro diretto impiego ed alla loro vendita ».

Il secondo comma dell'art. 4, è sostituito come segue:

« L'importazione dei carboni fossili via terra per conto di privati e la esportazione degli stessi via terra o via mare, eccezione fatta per le esportazioni nelle colonie italiane per le quali non occorre il detto permesso, sono soggette a licenza da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni ».

L'articolo 7 è abrogato.

(Approvato).

ALLEGATO.

Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817.

(*Omissis*).

Art. 1.

La Direzione generale per i combustibili presso il Ministero dell'industria e del commercio a datare dal 1° gennaio 1921 è soppressa.

La gestione dei carboni fossili, ora affidata alla Direzione predetta, è trasferita con la stessa data alla Direzione generale dei carboni fossili delle ferrovie dello Stato, la quale assume pertanto il diretto approvvigionamento dei carboni fossili per uso proprio e degli altri Enti governativi (ad eccezione del Ministero della marina) nonchè per eventuali forniture agli Enti pubblici al servizio di pubblico interesse ed alle industrie con le stesse facoltà già attribuite alla prefata Direzione combustibili.

La Regia marina provvederà direttamente all'approvvigionamento dei carboni occorrentigli prendendo accordi con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per usufruire degli uffici di acquisto delle ferrovie all'estero e per utilizzare, in quanto possibile, il carbone ricevuto a titolo di riparazione di guerra e di cui all'articolo 2.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie provvederà pure, di concerto col ministro del tesoro al ricevimento di carboni dovuti all'Italia a titolo di riparazione di guerra al loro diretto impiego ed alla loro vendita.

Art. 3.

La Direzione generale delle ferrovie assume la liquidazione della gestione carboni anteriore al 1° gennaio 1921 e la esecuzione dei contratti in corso a tale data, rilevando tutta la scorta di combustibili di pertinenza della predetta gestione alla data stessa.

Tali scorte verranno computate a metà del prezzo di costo per il quantitativo ceduto dalle ferrovie dello Stato all'atto della costituzione del Commissariato carboni (1° marzo 1917). Le

quantità eccedenti tale quantitativo saranno valutate al prezzo di costo effettivo.

Gli eventuali avanzi risultanti dalla liquidazione saranno versati in conto entrate del tesoro.

Il conto corrente istituito presso il tesoro con l'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1917, n. 113, sarà mantenuto fino al 31 dicembre 1920, intestato al Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale dei combustibili) e successivamente all'amministrazione ferroviaria fino alla liquidazione ultimata della gestione anteriore al 1° gennaio 1921.

Art. 4.

La facoltà di ordinare la requisizione dei combustibili fossili concessa al commissario generale per i carboni con l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 2 febbraio 1917, n. 113, sarà esercitata fino al 31 dicembre 1920 dal ministro dell'industria e commercio e successivamente dal ministro per i lavori pubblici, ferme restando per la liquidazione delle indennità di requisizione, le norme di cui al decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 718, modificato dal nostro decreto 20 dicembre 1919, n. 2547.

La concessione di licenze per l'importazione di carboni via terra per conto di privati, o similmente la concessione di licenze per l'esportazione di carbone fossile via terra o via mare, eccezione fatta per le esportazioni nelle colonie italiane per le quali non occorre alcun permesso, è devoluta al ministro per le finanze, sentito il Comitato per le importazioni e le esportazioni.

Sono soppresse le commissioni provinciali carboni e le delegazioni del Commissariato carboni ai porti, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 113.

Le capitanerie di porto, su richiesta delle ferrovie dello Stato, continueranno tuttavia a prestare la loro opera per quanto riguarda il movimento e la buona utilizzazione del naviglio.

Art. 5.

Le forniture di carbone agli Enti governativi saranno eseguite dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato ai prezzi di costo aumentati di una congrua percentuale per spese generali da stabilirsi con le singole amministrazioni.

Le vendite ad Enti pubblici, a servizi di pubblico interesse ed alle industrie saranno invece effettuate in base a listini da concordarsi fra il Ministero dell'industria e del commercio e la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

È abrogato il Regio decreto-legge 8 aprile 1920, n. 630; e ogni altra disposizione in materia di carboni fossili esteri contraria al presente decreto.

Art. 7.

Con decreto Reale su proposta del ministro per l'industria e commercio, di concerto con i ministri interessati, saranno dati i provvedimenti per la disciplina del servizio di approvvigionamento e distribuzione di combustibili liquidi.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2418, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare » (N. 398).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2418, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura:

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto 22 novembre 1919, n. 2418, riguardante la concessione all'industria privata delle ferrovie a scartamento ridotto costruite dall'autorità militare nel territorio delle operazioni di guerra.

ALLEGATO.

Decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2418.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerato che durante lo svolgersi delle operazioni militari, per esigenze della guerra, il Comando supremo ha proceduto alla costruzione di ferrovie a scartamento ridotto nel territorio delle operazioni;

Considerato che, venute a mancare le necessità di ordine militare, quelle ferrovie dovranno essere consegnate dall'Amministrazione della guerra all'autorità civile;

Considerata l'opportunità di concedere l'esercizio di dette ferrovie all'industria privata non riscontrandosi la convenienza di un esercizio diretto da parte dello Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere all'industria privata l'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto costruite dall'autorità militare nel territorio che fu teatro delle operazioni di guerra.

Art. 2.

Alle concessioni di cui al precedente articolo potrà accordarsi una sovvenzione chilometrica annua entro il limite massimo di lire cinquemila e per un periodo di tempo non superiore ai dieci anni.

Le concessioni medesime saranno subordinate alle condizioni generali e speciali che verranno stabilite di volta in volta dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Alla spesa occorrente per le dette sovvenzioni sarà provveduto mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, da istituirsi con decreto del ministro del tesoro.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

I dieci disegni di legge che il Senato ha testè approvati, saranno votati a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*.
Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per l'agricoltura della presentazione di questo

disegno di legge, che sarà trasmesso all'esame della stesso Ufficio centrale che già ebbe precedentemente ad occuparsene.

Giuramento del senatore Cippico.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Antonio Cippico la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Campello e Gualterio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Cippico Antonio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cippico Antonio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni. (*Applausi*).

Riunione del Senato in Comitato segreto.

PRESIDENTE. Essendo oggi stata presentata dalla Commissione di contabilità interna la relazione sul bilancio interno del Senato per l'anno 1923-24, domani mattina sarà stampata e distribuita; propongo quindi che il Senato si riunisca sabato in Comitato segreto.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti Reali e Luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523):

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo, tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura (N. 210);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (N. 335);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (N. 287);

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia (N. 537);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 320);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2418, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie (N. 521);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 34);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (N. 556).

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (numero 552);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti Superiori di Scienze economiche e commerciali (N. 538);

Convenzione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Ricostituzione del comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1923

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di Risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569).

IV. Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

V. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345);

La seduta è tolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 12 giugno 1923 (ore 21).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

